

**REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

Art. 1

Il Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b) e art. 32 della Legge nr. 247/2012, le cui disposizioni si intendono espressamente richiamate.

Art. 2

Le Commissioni sono articolazioni interne del Consiglio dell'Ordine e svolgono, negli ambiti di competenza assegnati, compiti istruttori, consultivi, conoscitivi, referenti e redigono proposte di deliberazione da sottoporre, comunque, sempre all'approvazione del COA.

Le Commissioni di lavoro permanenti, istituite ai sensi del richiamato articolo della L. 247/12, con le specifiche funzioni ad esse assegnate, sono le seguenti:

2.1 Commissione patrocinio a spese dello stato in materia civile

Si occupa di tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla L. 134/2001, dal DPR 115/2002 e succ. mod.

2.2 Commissione tenuta Albi, elenchi, registri e sito istituzionale

Si occupa di tutte le attività del Consiglio di cui agli artt. 15,17,18,19,20,21,22,23 e 41 della L. 247/2012 e relativi regolamenti attuativi, nonché previste da normative speciali, nonché quelle relative alle autorizzazioni agli iscritti per le notifiche in proprio.

Si occupa di tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla L. 134/2001, dal DPR 115/2002 e succ. mod.

2.3 Commissione Liquidazione compensi professionali – parcelle in materia civile

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio previste dagli artt. 13, c 9, c. 29, c 1 lettera 1) e lettera O) limitatamente alle questioni relative ai compensi professionali della L. 247/2012.

2.4 Commissione Formazione e accreditamento eventi in materia formativa

Opera di concerto con la scuola Forense "Scuola Bruniana" in materia di formazione continua degli Avvocati e dei praticanti avvocati e in particolare si occupa di valutare e deliberare l'accreditamento degli eventi formativi, con riguardo a quanto previsto dall'art. 18 del regolamento CNF nr 6 del 16.07.2014.

2.5 Commissione Informatica

Si occupa di tutte le attività di competenza del Consiglio per l'attuazione delle normative e delle procedure relative al PCT, sia civile che penale, e comunque connesse, all'informatizzazione dei servizi giudiziari e dell'attività professionale.

2.6 Commissione rapporti con Magistratura anche Onoraria e redazione protocolli d'intesa - Ordinamento giudiziario - osservatorio funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace -

Si occupa di tutte le attività di competenza del Consiglio di cui all'art. 29, comma 1, lettera t) della Legge 247/2012, quelle previste dall'ordinamento giudiziario e da altre leggi speciali, tra l'altro, alla formulazione da parte del Consiglio di pareri, valutazioni e proposte in merito all'organizzazione e alla gestione dell'attività giudiziaria, nonché le questioni attinenti ai rapporti con gli uffici giudiziari. Riferisce al Consiglio in merito a rilevati o segnalati disfunzionamenti organizzativi degli uffici giudiziari. Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio connesse ai rapporti con la Magistratura anche Onoraria e predispone, in conformità alle direttive del COA, i protocolli d'intesa in materia civile e penale, del lavoro e previdenza, della volontaria giurisdizione, dell'esecuzione e fallimenti.

2.7 Commissione coordinamento associazioni forensi

Svolge le funzioni di coordinamento con le associazioni forensi regolarmente iscritte presso il COA di Nola

2.8 Commissione Pratica Forense

Svolge le funzioni dell'Ordine di cui al Titolo IV dell'OPF.

Collabora con la Commissione Formazione per quel che riguarda i compiti di cui all'art. 43 OPF.

2.6 Commissione rapporti con la Cassa Forense, con CNF e con OCF ed Enti Pubblici

Si occupa di tutte le attività di competenza del Consiglio connesse ai rapporti con le istituzioni Forensi ed Enti Pubblici.

Art. 3

Composizione delle Commissioni

3.1 Le Commissioni sono costituite da almeno tre (3) componenti Consiglieri in carica *(ma possono essere composte anche da 4 o ulteriori componenti)* e sono presiedute da un Consigliere, con funzione di coordinatore, che verrà nominato su parere del Presidente.

3.2 Le Commissioni, qualora debbano affrontare questioni di particolare complessità e interesse specifico, possono avvalersi dell'ausilio di un componente esterno, scelto esclusivamente tra gli Avvocati iscritti all'Albo del Foro di Nola, estraneo al Consiglio, in considerazione della sua specifica competenza ed attitudine professionale ad eccezione di quelle che trattano materie con dati sensibili o deontologiche.

In tal caso, però, il componente esterno non avrà diritto al voto sulle proposte di deliberazione delle commissioni.

3.3. Un Consigliere in carica può essere nominato per massimo due (2) commissioni permanenti, al fine di favorire la partecipazione di tutti i componenti del COA in carica ad almeno una commissione e consentire un concreto contributo alle attività da espletarsi.

3.4 I componenti delle commissioni, in relazione alle singole attitudini e specifiche competenze, vengono eletti, a scrutinio palese o segreto a scelta del COA, con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio Distrettuale di disciplina (un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all'unità inferiore, degli eligendi da parte del Consiglio dell'Ordine).

3.5 Il Consiglio procede alla sostituzione dei componenti dimissionari e di coloro che hanno perduto i requisiti per l'iscrizione all'Albo o riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, con deliberazione a maggioranza.

3.6 In caso di tre (3) assenze consecutive non giustificate, il componente della commissione verrà dichiarato decaduto dalla carica e verrà sostituito.

3.7 In caso di impossibilità alla sostituzione del componente con altro consigliere in carica (*es. tutti hanno già ricevuto nomina per 2 commissioni*), verrà nominato un componente esterno, scelto esclusivamente tra gli Avvocati iscritti all'Albo del Foro di Nola, estraneo al Consiglio, su proposta del Presidente con approvazione del Consiglio.

In tal caso, però, il componente esterno avrà diritto al voto sulle proposte di deliberazione delle commissioni.

3.8 Le Commissioni di lavoro restano in carico sino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.

3.9 I componenti delle Commissioni sono tenuti all'assoluta riservatezza delle notizie, dati ed informazioni apprese nell'espletamento del loro incarico.

Il Consigliere Segretario dà pubblico avviso, nelle forme che riterrà opportune, dell'avvenuta istituzione delle Commissioni e dei nominativi dei singoli commissari che le compongono.

Art. 4

Compiti delle Commissioni di lavoro

Le Commissioni svolgono le attività di competenza con autonomia organizzativa, in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

Alla prima riunione di ciascuna commissione, il coordinatore nominato determina, unitamente agli altri componenti, il calendario degli incontri e le modalità di esercizio dei compiti assegnati.

Art. 5

Funzionamento delle Commissioni di lavoro

All'interno di ciascuna Commissione viene designato, eventualmente anche a rotazione, il componente con funzioni di Segretario, incaricato di redigere i verbali della Commissione.

I verbali delle Commissioni, quando contengono proposte di deliberazioni devono essere – a pena d'invalidità – protocollati entro i 15 giorni successivi alla deliberazione e discussi alla prima adunanza utile del Consiglio dell'Ordine dalla data di protocollo e sottoposti all'approvazione del COA con espresso deliberato.

Le commissioni sono tenute, in ogni caso, a redigere verbale dei lavori ad ogni adunanza e il consigliere coordinatore trasmette alla segreteria dell'ordine e sottopone all'esame del consiglio esclusivamente le proposte di deliberazioni assunte.

In assenza del coordinatore la commissione è presieduta dal Consigliere anziano per iscrizione all'Albo.

Le Commissioni possono formulare proposte di deliberazione quando le stesse sono state approvate da almeno tre (3) componenti.

Nel caso in cui all'interno della Commissione non si formi la maggioranza, la relativa proposta di deliberazione dovrà essere presa dal Consiglio dell'Ordine, previa illustrazione della questione da parte di un referente della Commissione o di altro Consigliere componente della Commissione dallo stesso delegato.

Le commissioni si riuniscono presso i locali del COA almeno una volta ogni due settimane.

Art. 6

Ogni modifica, variazione o integrazione del presente regolamento è adottata con delibera consiliare presa a maggioranza.

(Approvato nella seduta consiliare del _____)